



COMUNE DI OMIGNANO

Provincia di Salerno

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N° 20 DEL 11/08/2014**

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.).

L'anno duemilaquattordici, il giorno undici del mese di agosto, alle ore 18,45 e seguenti in Omignano nella sede comunale e nella sala delle adunanze consiliari aperta al pubblico.

Previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalla legge vigente vennero convocati a seduta pubblica ordinaria i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

CONSIGLIERI			PRESENTE	ASSENTE
1	MALATESTA	EMANUELE G.	X	
2	MONDELLI	RAFFAELE	X	
3	DI MARCO	GIANLUCA	X	
4	GIORDANO	UMBERTO	X	
5	LERRO	GENNARO	X	
6	FEO	PASQUALE	X	
7	ANTINOLFI	GERARDO	X	
8	VACCARO	LEONARDO	X	
9	TOLOMEO	CARMINE	X	
10	BERTOLINI	NICOLA	X	
11	CASALE	ROBERTA	X	
TOTALE			11	

ASSEGNATI N° 11
IN CARICA N° 11

PRESENTI N° 11
ASSENTI N° --

Partecipa alle seduta il Segretario Comunale dott. Claudio Auricchio il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il dott. ing. Emanuele Giancarlo Malatesta assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'argomento sopra indicato e posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La I.U.C. (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- I.M.U. (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTO il c. 703 art.1 della legge 27/12/2013 n. 147, il quale stabilisce che l'istituzione della I.U.C. lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'I.M.U.;

VISTO il c. 704 art.1 della legge 27/12/2013 n. 147, il quale stabilisce l'abrogazione dell'articolo 14 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214, di istituzione della TARES ;

TENUTO CONTO pertanto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'I.M.U. con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "I.U.C." dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti ;

RAVVISATA pertanto l'opportunità di adottare un unico Regolamento I.U.C. che comprenda al suo interno la disciplina delle sue componenti I.M.U. – TASI – TARI

- sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento I.M.U. sopra richiamato,
- sostituendo il regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI,
- regolamentando la disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione I.U.C. (Imposta Unica Comunale),
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti),
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili),
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014):

682. *Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della I.U.C., concernente tra l'altro:*

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) *i criteri di determinazione delle tariffe;*
- 2) *la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
- 3) *la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
- 4) *la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
- 5) *l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;*

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) *la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
- 2) *l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.*

683. *Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.*

688. *Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte*

dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

690. La I.U.C. è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta in essere nell'anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in essere il servizio di accertamento e riscossione dell'I.M.U.. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo.

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a "disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.";

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (I.U.C.) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno che differisce i termini per l'approvazione del bilancio di previsione esercizio 2014 al 30/09/2014;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisto agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espressa dal responsabile del settore tributi;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione contabile, verbale n. 4 del 6-8-2014, come previsto dall'art. 239, comma 1 lett. b) n.3 del D.Lgs. n. 267/2000, così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera o), n. 1 del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito nella Legge n. 213 del 07.12.2012;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

- 1. di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2. di dare atto** che con l'allegato regolamento I.U.C. si provvede, tra l'altro, al coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'I.M.U. con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "I.U.C." dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti;
- 3. di adottare** un unico Regolamento I.U.C. che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti I.M.U. - TASI - TARI, sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento I.M.U. richiamato in premessa, il regolamento TARSU in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso con la regolamentazione del nuovo regime TARI e disciplinando il nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni;
- 4. di approvare** l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) come sopra descritto;
- 5. di dare atto** che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2014;
- 6. di inviare** la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (I.U.C.), al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 7. di dichiarare**, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile al presente deliberazione ai sensi di legge.

IL SINDACO/PRESIDENTE

Ing. Emanuele G. Malatesta

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Claudio Auricchio

Si esprime parere **FAVOREVOLE** di regolarità tecnico/contabile, ai sensi dell'art. 49 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – approvato con D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVO/CONTABILE

Rag. Vito BALZERANO

Il sottoscritto Segretario comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on-line sul sito istituzionale del Comune www.comuneomignano.gov.it e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi: dal 18/08/2014 come prescritto dall'art. 32 – comma 1 – legge 18 giugno 2009, n. 69;
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);
- diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Claudio Auricchio

CAPITOLO III - T.A.S.I

ART. 20 - Oggetto.

Il presente capitolo disciplina la componente TASI diretta alla copertura dei costi relativi al servizio indivisibili a decorrere dal 1 gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" in attuazione dell'art. 1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.

ART. 21 - Presupposto del tributo.

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

ART. 22 - Esclusioni.

Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziale o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

ART. 23 - Soggetti passivi.

a. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 21. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Qualora il possesso o la detenzione è inferiore all'anno il dovuto è rapportato ai mesi di effettivo possesso o detenzione.

b. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

c. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

d. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

L'occupante versa la TASI nella **misura del 10 per cento** dell'ammontare complessivo, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art. 24. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

ART. 24 - Base imponibile.

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e sm. e dal relativo regolamento comunale.

ART. 25 - Aliquote.

L'aliquota di base della TASI è fissata dalla legge nell'1 per mille. Il Comune di Omignano per l'anno 2014 non intende variare l'aliquota fissata per legge (1 per mille) per le abitazioni principali e loro pertinenze, mentre per i restanti immobili soggetti al pagamento della TASI è fissato nello 0,70 per mille (zero settanta per mille).

Dette aliquote, per gli anni a venire saranno soggette o/a variazione o/a conferma da parte dell'Organo competente.

Art. 26 - Detrazioni.

Il Comune di Omignano, con la medesima deliberazione, che determina le aliquote della TASI, **può stabilire l'applicazione di detrazioni**, fino a concorrenza del tributo dovuto, ai sensi del comma 731 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), nei seguenti casi:

a. per l'abitazione principale e pertinenze della stessa;

- Per abitazione principale si considerano le unità immobiliari che per il possessore o il detentore e/o occupante costituiscono abitazione principale e pertinenze della stessa, come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU);

b. per i familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale al primo gennaio dell'anno di competenza del tributo.

c. per i cittadini italiani iscritti all'AIRE.

- Per una singola abitazione e relative pertinenze, come definite ai fini dell'imposta municipale propria per l'abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata.

d. Per le famiglie che versano in gravi condizioni economiche (attestate dall' indicatore ISEE).

La detrazioni di cui alle lettere a) e b) del comma precedente competono unicamente per la quota di tributo di competenza del soggetto passivo per il quale l'unità immobiliare costituisca abitazione principale o pertinenza della stessa.

Nell'ipotesi di più soggetti passivi aventi diritto alla detrazione per la stessa unità immobiliare, anche con quote diverse, la detrazione sarà suddivisa in parti uguali.

Le aliquote e le detrazioni, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ART. 27 - Servizi indivisibili.

L'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, è riportata nell'allegato A del presente regolamento relativamente all'anno 2014; allegato che potrà essere aggiornato annualmente con delibera del Consiglio Comunale.

ART. 28 - Riduzioni e esenzioni.

Ai sensi di quanto previsto dai commi 679 e 682 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) sono applicate le seguenti riduzioni di aliquota:

a. locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte ove il periodo di chiusura temporanea risultante da autorizzazione o da altra documentazione equivalente sia superiore a giorni 180 (centottanta), nella misura dello 0,2 per mille;

Le riduzioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° giorno del mese successivo dalla richiesta da presentare tramite apposito modello messo a disposizione dal Comune ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime informazioni.

ART. 29 - Modalità di versamento.

Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, l'occupazione o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso, l'occupazione o la detenzione si è protratto per almeno quindici è computato per intero.

Il versamento del tributo è effettuato, per l'anno di riferimento, in due rate, la prima con scadenza il 16 giugno per quanto dovuto per il 1° semestre e la seconda con scadenza il 16 dicembre per il saldo annuo. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Il versamento per l'acconto anno 2014 è effettuato (così come previsto dalla legge) con scadenza 16 ottobre.

Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 50 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

ART. 30 - Importi minimi.

a. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore o uguale a € 6,00 (euro sei).

b. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € **16,00**, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

c. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui alla **lettera a.**